

LO STUDIO INFORMA FLASH DEL 4/11/2016  
**NO PROFIT**

## **Rapporto associativo: dalla nascita alla conclusione**

*Le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano degli “enti di persone” che operano senza scopo di lucro.*

*L’elemento umano (c.d. associati) svolge un ruolo così importante nell’ambito della vita associativa da non potersi configurare alcuna associazione in assenza di aderenti. Ciascun associato, all’atto di presentazione della domanda di ammissione al sodalizio, dovrà, normalmente, dichiarare l’accettazione e la volontà di rispettare l’atto costitutivo e lo statuto sociale. Ciò premesso si ricorda che l’associazione stessa (e gli associati) devono rispettare, nell’ambito della vita associativa, le prescrizioni contenute nello statuto approvato in sede di costituzione dell’ente ovvero così come risulta modificato dall’assemblea degli associati.*

*Di fondamentale importanza risulta, quindi, la corretta gestione del “rapporto associativo”, sia nelle fasi iniziali sia durante la partecipazione alle iniziative organizzate dall’ente e fino alla conclusione dello stesso.*

*Infine, si ricorda che per gli enti sportivi sussiste la possibilità di operare non solo con gli “associati”, ma anche con soggetti tesserati all’ente sportivo nazionale al quale il sodalizio risulta affiliato ovvero soggetti terzi (non associati, né tesserati). In quest’ultimo caso i frequentatori dovranno essere trattati come veri e propri clienti inseriti nell’ambito delle attività commerciali svolte. Nelle società sportive, invece, la figura dell’associato lascia il posto a quella del socio, quale titolare di una quota del capitale sociale. Anche la società sportiva dilettantistica, così come le associazioni, potrà operare con i tesserati del proprio/i ente/enti di affiliazione nonché con i terzi (clienti).*

### **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE TIPOLOGIA DI UTENTE**

#### **Associato**

- Persona fisica (o giuridica) che, nel rispetto delle procedure statutarie, ha presentato la domanda di ammissione ed è stato ammesso quale membro del sodalizio.
- Titolare del diritto/dovere di partecipare alla vita associativa e del diritto di elettorato attivo/passivo (se maggiorenne).
- Dall’atto dell’ammissione deve rispettare (per auto imposizione) lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni.
- Le attività istituzionali svolte a favore dell’associato (salvo alcune eccezioni) sono fiscalmente neutrali se rientrano negli scopi sociali dell’ente.
- Versa la quota sociale annuale e le eventuali quote aggiuntive a titolo di corrispettivo specifico ex artt. 148, c. 3 Tuir e 4, c. 4 D.P.R. 633/1972.

Via G. Carducci, 51  
56010 La Fontina  
San Giuliano Terme – Pisa  
Tel 050 878668  
Fax 050 8755566

email: [info@mb-consulenze.com](mailto:info@mb-consulenze.com)  
sito internet: [www.mb-consulenze.com](http://www.mb-consulenze.com)

P.Iva 01540960505

### Tesserato

- Persona fisica risultante dagli elenchi e in possesso della tessera di almeno una Federazione Sportiva/Ente di promozione sportiva/Disciplina sportiva nazionale.
- Titolare del diritto di partecipare alle iniziative sportive dell'associazione.
- Le attività istituzionali svolte a favore del tesserato (salvo alcune eccezioni) sono fiscalmente neutrali se rientrano negli scopi sociali dell'ente.
- Non paga la quota sociale annuale, bensì le eventuali quote aggiuntive a titolo di corrispettivo specifico ex artt. 148, c. 3 Tuir e 4, c. , D.P.R. 633/1972.

### Cliente

- Soggetto terzo rispetto all'associazione.
- Non ha alcun diritto/dovere verso l'ente rispetto all'associato.
- Le attività svolte a favore del cliente configurano sempre attività commerciali.
- I corrispettivi versati per la fruizione di servizi/acquisto di beni configurano, in capo all'ente, proventi soggetti a tassazione.

### ESTROMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

- Con la domanda associativa l'aspirante associato si impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e tutte le decisioni degli organi associativi.
- Tuttavia, si possono verificare dei casi ove il rapporto associato-associazione giunge al termine per comportamenti/fatti riconducibili al singolo aderente, identificati dal sodalizio quali "cause di estromissione" (grave inadempimento, perdita dei requisiti per l'ammissione, indegnità morale, violazione norme sportive, condanne penali, ecc.). Normalmente tale decisione è assunta in sede di assemblea degli associati all'uopo convocata.
- L'art. 24, c. 3 C.C. dispone che "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione". Tale prescrizione, pur essendo sancita per le associazioni dotate della personalità giuridica, potrà essere applicata, nel silenzio dello statuto sociale, anche nell'ambito delle associazioni non riconosciute.
- Pertanto, qualora lo statuto sociale contenga una descrizione dei motivi volti a giustificare l'esclusione dell'associato, si dovrà procedere in tale senso secondo le regole statutarie.
- In mancanza di tali indicazioni ovvero in presenza di formule generali, l'intervento del giudice potrebbe estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto. A prescindere dalle previsioni statutarie, **si ritiene che il diritto dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria contro la sua estramissione non potrà mai essergli precluso. L'escluso non potrà mai richiedere la restituzione della quota sociale.**

Via G. Carducci, 51  
56010 La Fontina  
San Giuliano Terme – Pisa  
Tel 050 878668  
Fax 050 8755566

email: [info@mb-consulenze.com](mailto:info@mb-consulenze.com)  
sito internet: [www.mb-consulenze.com](http://www.mb-consulenze.com)

P.Iva 01540960505



**Ascheri  
& Partners**  
London

